



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 93

del Consiglio comunale

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EMERGENZA COVID-19. ISTITUZIONE BONUS NIDO. DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA ALL' ART. 20.**

Il giorno 07.07.2021 ad ore 18.00 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Maule Chiara

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Raffaelli Anna

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

e pertanto complessivamente presenti n. 40, assenti n. 0, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/46 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamate le deliberazioni del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19), a far data dal 31 gennaio 2020 ed, ad oggi, esteso fino al 31 luglio 2021;

premesso che l'emergenza COVID-19 ha prodotto, fra gli altri, un pesante impatto diretto di tipo economico sulle famiglie e sulle Imprese: numerose famiglie con figli, non necessariamente in abituale condizione di necessità, hanno subito contraccolpi legati talora a diminuzioni di reddito, altre volte alla necessità di fronteggiare spese inattese soprattutto per consentire ai figli di seguire le lezioni a distanza, mentre, su uno sfondo non lontano, la generalità delle Imprese locali ha avuto una diminuzione di fatturato conseguente alla chiusura imposta per legge;

ritenuto che entrambe queste circostanze convergano nel sostenere l'opportunità di attivare politiche di carattere straordinario per fronteggiare sia spese sopravvenienti da parte delle famiglie, sia una ripresa dei consumi, intesa anche come strumento per riattivare le dinamiche dell'economia urbana;

considerato che l'Amministrazione comunale interpreta il proprio ruolo a sostegno delle famiglie e delle Imprese sia attraverso interventi di carattere regolatorio, sia attraverso politiche tributarie e tariffarie di natura equitativa, sia mediante il finanziamento dell'offerta di servizi e prestazioni, sia mediante azioni dirette, come nel caso dei contributi, cioè trasferimenti a terzi per lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico in diversi settori, anche destinati a singole persone o nuclei famigliari;

manifestata l'intenzione di sostenere le famiglie in particolare di agevolare la conciliazione lavorativa delle donne e considerata la necessità, per quanto meglio sopra indicato, di incrementare la capacità di spesa dei nuclei familiari con bambini nella fascia d'età 0-3 anni in considerazione anche della decrescita demografica degli ultimi anni si ritiene di intervenire attraverso l'applicazione di una riduzione in forma di bonus sulla tariffa a favore di tutti gli utenti del servizio nido del Comune di Trento;

dato atto che il Comune ha facoltà di intervenire, nell'esercizio della propria autonomia, svolgendo qualunque funzione che non sia espressamente attribuita dalla legge ad altri Enti;

richiamato al riguardo il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, il quale stabilisce all'art. 1 che le Comunità locali sono autonome (comma 1) e che il Comune rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (comma 2), mentre l'art. 2, comma 1 precisa che sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

riscontrato altresì lo Statuto comunale, il quale all'art. 2 annovera tra i propri principi fondamentali, tra gli altri, il riconoscimento della famiglia nelle sue diverse espressioni, quale soggetto attivo e luogo primario di sviluppo della persona con le sue relazioni sociali, lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori favorendone l'educazione e la socializzazione;

preso atto che il perseguimento di tali funzioni non ha, dunque, un carattere facoltativo o eventuale, ma cogente per le politiche dell'Amministrazione, che, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria, può interpretarle come meglio ritiene, ferma restando la preventiva, puntuale, concreta, trasparente e non discriminatoria definizione dell'interesse pubblico che intende perseguire;

ritenuto di individuare tutti gli utenti del nido quali beneficiari dell'intervento di seguito disciplinato in virtù della finalità sia conciliativa che economica dello stesso in considerazione del carattere straordinario ed evidenziando, inoltre, che già a monte, ossia nella definizione del sistema tariffario, viene considerata la situazione economico patrimoniale della famiglia stessa;

ritenuto che la disciplina per l'istituzione di un bonus nido debba riflettere i seguenti

criteri generali:

- Istituzione e quantificazione: si sostanzia in una riduzione pari al 37% del valore della retta di frequenza del servizio di nido così come definita dall'art. 20 del Regolamento in oggetto e determinata sulla base dei criteri definiti dalla Giunta comunale;
- Decorrenza e durata: 1 settembre 2021, per tutto l'anno educativo 2021-2022;
- Destinatari: tutti gli utenti iscritti al servizio di nido d'infanzia del Comune di Trento;
- Modalità di erogazione dell'agevolazione: il Servizio Servizi all'infanzia e istruzione applicherà la suddetta riduzione percentuale sulla retta mensile definita in base all'icef per ogni singolo utente;
- In deroga al comma 3 dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione consiliare 28 giugno 2007 n. 70 e modificato con deliberazione consiliare 22 novembre 2016 n. 132, per tutto il periodo di erogazione del bonus nido non saranno applicate riduzioni per assenza, fatta eccezione al caso di ricovero ospedaliero dove la riduzione della retta sarà totale;

ritenuto, sulla base di questi criteri generali, di demandare alla Giunta comunale l'adozione della disciplina attuativa;

richiamata la L.p. 23/1992, "Legge provinciale sull'attività amministrativa", e segnatamente l'art. 19 (provvedimenti attributivi di vantaggi economici), il quale dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a Enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi (comma 1) e che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 debba risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi (comma 2);

considerato che con deliberazione consiliare 15.03.1995 n. 48, da ultimo modificata con deliberazione consiliare 24.04.1996 n. 46, è stato approvato il Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati;

considerati preliminarmente due assunti imprescindibili:

- da un lato, che l'interesse pubblico convocato in questo caso consiste nell'agevolare la conciliazione lavorativa delle donne e nel sostegno della disponibilità di spesa delle famiglie, in una circostanza imprevedibile ed eccezionale, anche come fattore di innesco di consumi a beneficio dell'economia locale;
- dall'altro lato, che questa scelta, rivolta ad una platea di beneficiari che sono stati accolti al servizio nido attraverso una quantificazione della retta definita sulla base dell'indicatore della condizione economica ICEF, quindi una riduzione percentuale consente di rispettare il principio dell'equità nella determinazione delle provvidenze economiche;

rilevato che nell'ambito delle definizioni dell'art. 4 (natura delle provvidenze), del citato Regolamento il bonus rientra nella categoria residuale degli ausili finanziari e visto l'art. 9 (destinatari delle provvidenze), il quale stabilisce (comma 1) che la concessione delle provvidenze possa essere disposta a favore:

- a) di Enti pubblici, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della Comunità locale;
- b) di Enti privati, quali Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché di Associazioni non riconosciute, Cooperative e Comitati, che esercitino prevalentemente la propria attività e svolgano iniziative di specifico interesse in favore della Comunità locale;
- c) di Imprese e di singoli cittadini, qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento;

considerato che l'art. 15 (modalità di erogazione delle provvidenze) del Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati prevede che l'erogazione delle provvidenze per attività occasionali, non prevedibili o non ricorrenti è disposta per il 50% ad esecutività del provvedimento di assegnazione e il saldo su presentazione della relazione finale, corredata da un riepilogo delle spese sostenute, adeguatamente documentate fino all'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di assegnazione, e delle entrate conseguite;

considerato che il Regolamento in esame, se da un lato appare ampiamente adeguato quale presupposto formale cui ancorare l'istituzione e l'assegnazione dei bonus, dall'altro lato appare palesemente sovradimensionato rispetto alle esigenze di snellimento dell'azione amministrativa proprie di trasferimenti nei confronti di beneficiari che come nel caso specifico sono utenti di un servizio per il quale è previsto il pagamento di un retta e alla eccezionalità, oltre che

della transitorietà, delle circostanze in cui verrebbero erogati;

rilevato che le disposizioni regolamentari vigenti in alcuni casi non sono applicabili alla situazione in esame e devono dunque essere adattate a una casistica specifica e puntuale, in particolare ammettendo in via derogatoria la possibilità di applicare la riduzione percentuale direttamente sulla retta mensile dell'utenza con una successiva contabilizzazione;

ritenuto pertanto di disporre per l'erogazione degli ausili finanziari straordinari di cui in oggetto la deroga a quanto previsto dagli articoli 9 (destinatari delle provvidenze) e 15 (modalità di erogazione delle provvidenze), onde adattare il Regolamento alla specificità, all'imprevedibilità e all'eccezionalità della situazione corrente, prevedendo in particolare che:

- a precisazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c) a mente del quale la concessione delle provvidenze può essere disposta dal Comune a favore (...) c. di (...) singoli cittadini, qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento, per il bonus può inoltre essere concessa alle famiglie, individuando come beneficiario/a l'utente iscritto al servizio nido;
- in aggiunta all'art. 15, comma 6, che il bonus sia erogato in forma di rimborso ammettendo in via derogatoria la possibilità di applicare la riduzione percentuale direttamente sulla retta mensile dell'utenza con una successiva contabilizzazione;

considerato che la Commissione permanente dei Capigruppo e la Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali hanno esaminato la proposta di deliberazione nella seduta congiunta tenutasi il 14.06.2021, rendendo parere favorevole;

visto l'emendamento presentato dall'Assessora con delega in materia di politiche giovanili, formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo (nota prot. n. 173027 del 01.07.2021), volto a prevedere l'applicazione di riduzioni alla retta di frequenza all'asilo nido in caso di ricovero ospedaliero;

visti, in relazione all'emendamento citato, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dalla Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione (prot. n. 174401 del 02.07.2021) ed il parere favorevole di regolarità contabile reso dalla Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali (prot. n. 174517 del 02.07.2021);

atteso che detto emendamento è stato approvato dal Consiglio comunale nell'adunanza odierna come da verbalizzazione in atti;

rilevato che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento, il presente atto deliberativo è adeguato al medesimo;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dall'1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.06.2021 n. 71, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 prevedendo lo stanziamento che finanzia la spesa connessa all'applicazione del bonus in oggetto;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 15.03.1995 n. 48 e 24.04.1996 n. 46;
- il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione consiliare 28.06.2007 n. 70 e modificato con deliberazione consiliare 22 novembre 2016 n.132;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di istituire il bonus nido sulla base ed entro i limiti dei seguenti criteri generali:
 - Istituzione e quantificazione: si sostanzia in una riduzione pari al 37% del valore della retta di frequenza del servizio di nido così come definita dall'art. 20 del Regolamento in oggetto e determinata sulla base dei criteri definiti dalla Giunta comunale;
 - Decorrenza e durata: 1 settembre 2021, per tutto l'anno educativo 2021-2022;
 - Destinatari: tutti gli utenti iscritti al servizio di nido d'infanzia del Comune di Trento;
 - Modalità di erogazione dell'agevolazione: il Servizio Servizi all'infanzia e istruzione applicherà la suddetta riduzione percentuale sulla retta mensile definita in base all'icef per ogni singolo utente;
 - In deroga al comma 3 dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione consiliare 28 giugno 2007 n. 70 e modificato con deliberazione consiliare 22 novembre 2016 n. 132, per tutto il periodo di erogazione del bonus nido non saranno applicate riduzioni per assenza, fatta eccezione al caso di ricovero ospedaliero dove la riduzione della retta sarà totale;
2. di disporre per l'erogazione degli ausili finanziari straordinari di cui in oggetto la deroga a quanto previsto dagli articoli 9 (destinatari delle provvidenze) e 15 (modalità di erogazione delle provvidenze) del Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati, onde adattare il Regolamento stesso alla specificità, all'imprevedibilità e all'eccezionalità della situazione corrente, prevedendo in particolare che:
 - a precisazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c) a mente del quale la concessione delle provvidenze possa essere disposta dal Comune a favore (...) c. di (...) singoli cittadini, qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento, per il bonus può inoltre essere concessa alle famiglie, individuando come beneficiario/a l'utente iscritto al servizio nido;
 - in aggiunta all'art. 15, comma 6, che il bonus sia erogato in forma di rimborso ammettendo in via derogatoria la possibilità di applicare la riduzione percentuale direttamente sulla retta mensile dell'utenza con una successiva contabilizzazione;
3. di demandare alla Giunta comunale l'adozione della disciplina attuativa nel rispetto degli indirizzi e dei requisiti di cui in premessa.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EMERGENZA COVID-19. ISTITUZIONE BONUS NIDO. DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA ALL' ART. 20.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 40

Favorevoli: n. 39 (Angeli, Baggia, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Bungaro, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Demattè, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Frachetti, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Maestranzi, Maschio, Maule, Merler, Panetta, Pedrotti, Piccoli, Raffaelli, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 1 (Bosetti)

Trento, addì 07.07.2021

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 46 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EMERGENZA COVID-19. ISTITUZIONE BONUS NIDO. DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA ALL' ART. 20.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 29 giugno 2021

Servizio Servizi all'infanzia e istruzione
La Dirigente
dott.ssa Marcella Seppi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 46 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. EMERGENZA COVID-19. ISTITUZIONE BONUS NIDO. DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA ALL' ART. 20.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 29 giugno 2021